

12. Materie prime

1. Il latte utilizzato per la produzione di latte alimentare, prodotti lattiero-caseari e gelati in conformità al presente disciplinare deve essere unicamente latte crudo afferente il SQNZ.

2. Il siero di latte, nei casi previsti, deve essere ottenuto unicamente da latte crudo afferente il SQNZ.

3. Altri ingredienti non certificati SQNZ (spezie, erbe aromatiche, lieviti, sale, caglio, crema per la correzione della materia grassa nei formaggi, puree e preparati di frutta, ecc.) possono essere presenti nel limite massimo del 10% in peso riferito al momento della produzione del prodotto derivato.

4. Il latte crudo afferente il SQNZ e gli eventuali ingredienti certificati SQNZ devono costituire almeno il 90% in peso riferito al momento della produzione del prodotto derivato.

5. Al momento dell'inserimento nel sistema di controllo SQNZ l'impresa di trasformazione deve presentare all'organismo di controllo una scheda-prodotto (vedi allegato 1) per ciascun prodotto derivato che intende produrre in conformità al presente disciplinare.

13. Tracciabilità (trasformazione)

1. Gli operatori della filiera, a valle delle aziende di allevamento, devono applicare un sistema di tracciabilità in grado di assicurare l'identificazione, la provenienza e la segregazione del latte crudo afferente il SQNZ e degli eventuali ingredienti certificati SQNZ rispetto a quelli di altra origine.

2. Il sistema di tracciabilità deve comprendere almeno i seguenti elementi:
identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unità logistiche;

conservazione dei documenti accompagnatori del prodotto conforme;

registrazione documentale del carico e scarico.

3. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.

4. Tutta la documentazione (DDT, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito dalle disposizioni sul sistema di qualità «Qualità Verificata», fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge.

5. Il prodotto non tracciato in maniera corretta e/o completa è escluso dall'uso delle denominazioni di cui al SQNZ.

14. Autocontrollo dell'impresa di trasformazione

1. L'impresa di trasformazione deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare.

2. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del piano di autocontrollo.

15. Etichettatura del prodotto

1. L'etichetta o la confezione di ciascun prodotto ottenuto in conformità al presente disciplinare, oltre alle indicazioni previste dalle norme vigenti, deve contenere la seguente ulteriore informazione:

a) la regione (o le regioni) o la provincia di mungitura del latte crudo afferente il SQNZ utilizzato, nella forma seguente: «Zona di mungitura del latte: [nome della regione (o delle regioni) o nome della provincia]».

2. L'oggettività, la verificabilità e la tracciabilità delle informazioni di cui al punto 1 si ottengono applicando i pertinenti paragrafi del presente disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera.

3. Le denominazioni di cui al SQNZ devono essere riportate nelle confezioni o nelle etichette o sulla *pelure* dei formaggi.

Allegato 1 - Scheda-prodotto

Denominazione del prodotto:			
Ingrediente (compreso il latte)	Certificato SQNZ (si/no)	% in peso *	Fornitore

* Riferito al momento della produzione del prodotto derivato.

24A01908

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 26 febbraio 2024.

Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;


Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e in particolare l'art. 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché le ordinanze di protezione civile di attuazione del medesimo fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 8 luglio 2014, recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Viste le indicazioni operative del DPC prot. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi,



nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;

Viste le indicazioni operative del DPC prot. 7761 del 12 febbraio 2021, per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023, recante «Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 31 agosto 2023, recante «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023.»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli;

Visto l'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ai sensi del quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordini il concorso della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'art. 21 del Codice di protezione civile; ai fini della predisposizione e attuazione di un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei da approvarsi con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile;

Visto il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, che dispone che il citato Piano straordinario sia finalizzato a: *a)* uno studio di microzonazione sismica; *b)* un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; *c)* un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione e che prevede che nel suddetto siano altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi; *d)* un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture;

Visto il medesimo art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, che per l'attuazione del citato Piano straordinario il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura temporanea di supporto;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 novembre 2023 istitutivo della struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

Tenuto conto della prima delimitazione speditiva della zona di intervento, operata dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, approvata dalla Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023;

Atteso che la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed è stata trasmessa dalla citata città metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. 66862 del 27 dicembre 2023;

Considerato che la suddetta area include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare, con riferimento al Comune di Napoli, il Quartiere di Bagnoli all'interno della municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo);

Attesa la necessità di procedere all'approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nella suddetta area dei Campi Flegrei;

Attesa la necessità di non creare disomogeneità di trattamento tra cittadini residenti in immobili ad uso residenziale di proprietà privata e cittadini residenti in immobili ad uso residenziale di proprietà pubblica, e di far rientrare, d'intesa con la Regione Campania, all'interno delle attività di analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, anche gli edifici residenziali afferenti all'ACER (Agenzia campana per l'edilizia residenziale);



Tenuto conto che il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, primo capoverso, ha acquisito da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2, con numero di protocollo dipartimentale 67221 del 28 dicembre 2023, le informazioni ad oggi disponibili sugli edifici di proprietà pubblica censiti all'interno della zona di intervento, in merito agli interventi e alle opere in corso o già attuati, nonché ai finanziamenti a valere sulle risorse pubbliche per tali finalità;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), prevede che il Piano straordinario sia realizzato mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, d'intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;

Tenuto conto del contributo fornito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dai centri di competenza indicati al comma 1, dell'art. 2 del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, per la predisposizione del piano di cui trattasi;

Vista la nota della Città metropolitana di Napoli del 2 gennaio 2024, con la quale l'ente comunica di non avere osservazioni relativamente alla proposta del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

Vista la nota del Comune di Pozzuoli del 2 gennaio 2024, con la quale sono state trasmesse le osservazioni relativamente alla proposta del Piano straordinario di cui trattasi;

Vista la comunicazione del Comune di Napoli acquisita dal Dipartimento della protezione civile in data 2 gennaio 2024, con la quale sono state trasmesse le osservazioni relativamente alla proposta del Piano straordinario di cui trattasi;

Viste le note del 3 gennaio 2024 con le quali il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la proposta di Piano straordinario di cui trattasi alla Regione Campania, ai Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli; nonché alla Città metropolitana di Napoli;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania in data 5 gennaio 2024;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è approvato il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Attuazione del Piano straordinario

1. All'attuazione del Piano straordinario in allegato 1 al presente decreto provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, dei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, dei centri di competenza individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, e degli altri soggetti responsabili delle linee di attività specificati nel piano medesimo.

Art. 3.

Aspetti finanziari

1. All'attuazione del presente piano si provvede nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente, ivi incluse quelle di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 140/2023, convertito in legge n. 183/2023.

2. Ferme restando e nei limiti delle assegnazioni massime dettate per le singole finalità di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140/2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimodulare le somme destinate alle specifiche misure di dettaglio individuate nel piano sulla base delle effettive necessità.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 989

AVVERTENZA:

«Il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico» e allegato al presente decreto, e i relativi allegati tecnici, sono reperibili sul sito del Dipartimento della protezione civile al seguente link: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>.

24A01915

